



Bruxelles, 6 dicembre 2017  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0327 (NLE)**

---

---

15512/17  
ADD 1

COASI 199  
ASIE 62  
NZ 2  
POLGEN 163

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	6 dicembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	JOIN(2017) 44 final ANNEX
Oggetto:	Proposta congiunta di ALLEGATO della Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e all'adozione del mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento JOIN(2017) 44 final ANNEX.

---

All.: JOIN(2017) 44 final ANNEX



ALTO RAPPRESENTANTE  
DELL'UNIONE EUROPEA  
PER GLI AFFARI ESTERI  
E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 6.12.2017  
JOIN(2017) 44 final

ANNEX

## **ALLEGATO**

**della**

Proposta congiunta di

**Decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e all'adozione del mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro**

**ALLEGATO**

**DECISIONE N. 1/... DEL COMITATO MISTO UE-NUOVA ZELANDA**

**del ...**

**che adotta il proprio regolamento interno**

IL COMITATO MISTO UE-NUOVA ZELANDA,

visto l'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra ("accordo"), in particolare l'articolo 53,

considerando quanto segue:

- (1) Parti dell'accordo si applicano in via provvisoria dal 12 gennaio 2017.
- (2) È quindi opportuno che il comitato misto adotti il proprio regolamento interno,

DECIDE:

È adottato il regolamento interno del comitato misto UE-Nuova Zelanda che figura in allegato.

Fatto a...,

*Per il comitato misto UE-Nuova Zelanda  
Il presidente*

## Allegato

### **Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione UE-Nuova Zelanda**

#### **REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO**

##### **Compiti e composizione**

1. Il comitato misto esercita le funzioni di cui all'articolo 53 dell'accordo.
2. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle Parti al livello appropriato.

##### **Presidenza**

3. Il comitato misto è presieduto a turno da ciascuna delle Parti per un anno civile.
4. In deroga al paragrafo 3, il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del comitato misto e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

##### **Riunioni**

5. Salvo decisione contraria delle Parti, il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente e si tengono in alternanza a Bruxelles e a Wellington, a una data fissata di comune accordo. D'intesa tra le Parti, su richiesta di una di esse possono svolgersi riunioni straordinarie del comitato misto.
6. Salvo diverso accordo tra le Parti, il comitato misto si riunisce di norma a livello di alti funzionari.

##### **Pubblicità**

7. Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche.

##### **Partecipanti**

8. Prima di ogni riunione i segretari informano il presidente della composizione prevista della delegazione della propria Parte.
9. Se del caso, previo accordo delle Parti, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato misto esperti o rappresentanti di altri organismi, in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici.

##### **Segretari**

10. Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del ministero degli Affari esteri e del Commercio della Nuova Zelanda svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. Tutte le comunicazioni del presidente del comitato misto o a lui destinate sono inoltrate ai segretari.

### **Ordine del giorno delle riunioni**

11. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso all'altra Parte, unitamente ai documenti pertinenti, al più tardi 15 giorni prima dell'inizio della riunione.
12. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti sottoposti al presidente al più tardi 21 giorni prima dell'inizio della riunione.
13. L'ordine del giorno definitivo è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previa approvazione delle due Parti.
14. Il presidente, d'intesa con le Parti, può abbreviare se necessario i termini di cui ai paragrafi 11 e 12.

### **Verbali**

15. I segretari redigono congiuntamente il progetto di verbale di ciascuna riunione, di norma entro 30 giorni di calendario dalla fine della stessa. Il progetto di verbale si basa su un riepilogo, elaborato dal presidente, delle conclusioni del comitato misto.
16. Il verbale è approvato dalle Parti entro 45 giorni di calendario dalla fine della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dalle Parti. Dopo l'approvazione del progetto di verbale, il presidente e i segretari firmano due copie originali dello stesso. Ciascuna Parte riceve un originale.

### **Decisioni e raccomandazioni**

17. Il comitato misto può convenire l'adozione di decisioni o raccomandazioni. Esse recano il titolo "decisione" o "raccomandazione" seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.
18. Il comitato misto può decidere di adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta. In tal caso, le Parti concordano un termine per la durata della procedura. Se, allo scadere di tale termine, nessuna Parte si è opposta alla proposta di decisione o di raccomandazione, il presidente del comitato misto dichiara la decisione o la raccomandazione adottata di comune accordo.
19. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto sono autenticate da due copie originali firmate dal presidente del comitato misto.
20. Ciascuna delle Parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

### **Corrispondenza**

21. La corrispondenza destinata al comitato misto è inviata al segretario della Parte dell'autore, che a sua volta informerà l'altro segretario.

22. I segretari provvedono affinché la corrispondenza indirizzata al comitato misto sia inoltrata al presidente e distribuita, se del caso, a norma del paragrafo 25.
23. La corrispondenza inviata dal presidente è trasmessa alle Parti dai segretari e distribuita, se del caso, come documenti di cui al paragrafo 25.
24. La corrispondenza destinata al presidente o inviata da quest'ultimo può essere trasmessa in qualsiasi forma scritta, compresa la posta elettronica.

### **Documenti**

25. Qualora le deliberazioni del comitato misto siano basate su documenti, questi ultimi sono numerati e distribuiti dai segretari ai partecipanti.

### **Spese**

26. Ciascuna Parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto per quanto riguarda le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni.
27. Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della Parte che ospita la riunione.

### **Sottocomitati e gruppi di lavoro**

28. Il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati e gruppi di lavoro che lo assistano nello svolgimento delle sue funzioni.
29. Il comitato misto può decidere di abolire qualsiasi sottocomitato o gruppo di lavoro che ha istituito o stabilirne o modificarne il mandato.
30. I sottocomitati e i gruppi di lavoro riferiscono al comitato misto dopo ciascuna riunione.
31. I gruppi di lavoro non hanno alcun potere decisionale, ma possono rivolgere raccomandazioni al comitato misto.

### **Modifica del regolamento interno**

32. Le Parti possono decidere di modificare il presente regolamento interno, in conformità dei paragrafi da 17 a 20.

**DECISIONE N. 2/... DEL COMITATO MISTO UE-NUOVA ZELANDA**

**del ...**

**sull'adozione del mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro**

IL COMITATO MISTO UE-NUOVA ZELANDA,

visto l'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra ("accordo"), in particolare l'articolo 53 e i paragrafi da 28 a 31 del regolamento interno del comitato misto,

considerando quanto segue:

A norma del paragrafo 28 del proprio regolamento interno, il comitato misto può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro che lo assistano nello svolgimento delle sue funzioni,

DECIDE:

Il mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro del comitato misto figura nell'allegato.

Fatto a ..., xxxx.

*Per il comitato misto UE-Nuova Zelanda  
Il presidente*

## **Allegato**

### **Mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro**

1. I sottocomitati e i gruppi di lavoro discutono dell'attuazione dell'accordo nei settori di loro competenza, come specificato dal comitato misto. Essi possono discutere altresì di argomenti o progetti specifici riguardanti il settore pertinente della cooperazione bilaterale.
2. I sottocomitati e i gruppi di lavoro operano sotto l'autorità del comitato misto. Essi trasmettono i propri verbali e le proprie raccomandazioni al comitato misto entro i termini specificati da quest'ultimo.
3. I sottocomitati e i gruppi di lavoro sono composti da rappresentanti delle Parti.
4. I sottocomitati e i gruppi di lavoro possono invitare esperti alle proprie riunioni per consultarli su punti specifici all'ordine del giorno.
5. I sottocomitati e i gruppi di lavoro sono presieduti dalla Parte che esercita la presidenza del comitato misto.
6. Due rappresentanti, uno per parte, espletano insieme le funzioni di segretari di ciascun sottocomitato e gruppo di lavoro. I segretari svolgono le stesse funzioni dei segretari del comitato misto.
7. I sottocomitati e i gruppi di lavoro si riuniscono con una frequenza corrispondente almeno a quella stabilita dal comitato misto. D'intesa tra le Parti, su richiesta di una di esse possono svolgersi riunioni straordinarie. Ogni riunione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle Parti.
8. I sottocomitati e i gruppi di lavoro operano conformemente al regolamento interno del comitato misto per quanto riguarda ordini del giorno, verbali, raccomandazioni, corrispondenza, documenti e spese, salvo se diversamente specificato dal comitato misto.
9. Salvo decisione contraria delle Parti, le riunioni non sono pubbliche.